



UNIONE MONTANA VALLE STURA

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO (MICRONIDO). PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2028.

Sezione I Norme relative alla concessione del servizio

Articolo 1 - Oggetto della concessione.....	2
Articolo 2 - Durata della concessione.....	2
Articolo 3 - Corrispettivo della concessione.....	2
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Utilizzo dei locali.....	3
Articolo 6 - Gestione della struttura e del servizio.....	4
Articolo 7 - Orario minimo di apertura della struttura.....	4
Articolo 8 - Obblighi ed oneri del concessionario.....	5
Articolo 9 - Pubblicità.....	6
Articolo 10 - Interventi di manutenzione straordinaria.....	6
Articolo 11 - Permessi ed autorizzazioni.....	6
Articolo 12 - Sub-concessione.....	7
Articolo 13 - Elaborazione della carta dei servizi.....	7
Articolo 14 - Personale.....	7
Articolo 15 - Codice di comportamento e tutela dei minori.....	8
Articolo 16 - Direzione del servizio.....	8
Articolo 17 - Sicurezza.....	8
Articolo 18 - Tutela dei dati.....	9
Articolo 19 - Responsabilità del Concessionario.....	9
Articolo 20 - Verifiche gestionali – Vigilanza.....	10
Articolo 21 - Modalità di scambio delle comunicazioni.....	10
Articolo 22 - Restituzione della struttura.....	10
Articolo 23 - Scioperi.....	11
Articolo 24 - Interruzione del servizio.....	11
Articolo 25 – Risoluzione del contratto - Recesso.....	11
Articolo 26 – Penalità.....	13
Articolo 27 - Stipula del contratto.....	13
Articolo 28 - Controversie.....	13
Articolo 29 - Leggi e regolamenti.....	13

Sezione II Norme relative alla procedura di gara

Articolo 30 - Modalità di espletamento della gara.....	14
Articolo 31 - Modalità di presentazione delle offerte.....	14
Articolo 32 – Progetto tecnico.....	15
Articolo 33 - Offerta economica.....	16
Articolo 34 – Criteri di aggiudicazione.....	16
Articolo 35 – Depositi cauzionali.....	19
Articolo 36 – Requisiti per la partecipazione alla gara.....	20
Articolo 37 - Avvalimento dei requisiti di capacità tecnica ed economica.....	21
Articolo 38 – Consorzi e Raggruppamenti temporanei di impresa.....	22
Articolo 39 - Procedura di gara.....	22
Articolo 40 – Procedura TRASPARE.....	22
Articolo 41 - Verifica dei requisiti.....	22
Articolo 42 - Trattamento dei dati.....	23
Articolo 43 - Informazioni e responsabile del procedimento.....	24
ALLEGATO “A” – Planimetria dei locali	



ALLEGATO “B” – Elenco attrezzature concesse in uso

SEZIONE I NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Articolo 1 - Oggetto della concessione

L’oggetto del presente capitolato è la concessione in gestione di un Micronido di proprietà dell’Unione.

I locali oggetto della concessione sono ubicati all’interno dell’immobile sito in Via del Perasso località Piano Quinto, utilizzato quale sede della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, facente parte del patrimonio indisponibile della medesima Unione. Una precisa descrizione dei locali è contenuta nella planimetria allegata sub “A” al presente capitolato.

La superficie complessiva utile, al netto dell’area esterna, dei predetti locali, necessaria per effettuare l’attività socioeducativa è di mq. 224.

Il numero massimo consentito di utenza, composta da bambini di ambo i sessi di norma in età fra i 3 mesi ed i 3 anni, è pari a n. 15.

L’utilizzo dei locali è vincolato alla effettuazione della predetta attività rivolta alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare che deve obbligatoriamente essere attivata entro il termine del 01.09.2025. L’attivazione di altri servizi di carattere socioassistenziale od educativo-ricreativo potrà avvenire esclusivamente a seguito di valutazione e autorizzazione da parte dell’Unione Montana.

La gestione dell’attività in oggetto deve assicurare tutte le condizioni indicate nel presente capitolato e l’esecuzione di quanto indicato nell’offerta presentata dal Concessionario in sede di affidamento.

La procedura di concessione in gestione del servizio in oggetto viene effettuata ai sensi dell’articolo 176 e ss. del D.Lgs n. 36/2023.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’articolo 65 del D.Lgs n. 36/2023 in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 36 e 37 e 38 del presente capitolato.

La concessione viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs n. 36/2023.

La concessione viene affidata tramite apposito contratto di concessione all’impresa che presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata su elementi riguardanti la qualità del progetto, le sue modalità di gestione, la competenza e la qualità del personale utilizzato nel servizio, nonché le proposte migliorative del servizio.

È prevista la facoltà di un sopralluogo, per prendere visione dei locali oggetto dell’appalto. Il concorrente deve dichiarare di aver preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio, ovvero di non essersi avvalso di tale facoltà.

Articolo 2 - Durata della concessione

La concessione del servizio decorre dal 1° settembre 2025 e termina il 31 agosto 2028, per una durata di anni tre. L’attività socioeducativa deve obbligatoriamente essere attivata entro il termine del 01.09.2025.

Alla scadenza del contratto nell’eventualità che l’Amministrazione non abbia concluso le procedure per una nuova aggiudicazione, il concessionario è obbligato a proseguire l’esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in corso d’opera per il periodo necessario all’individuazione del nuovo contraente.

Durante la validità temporale della concessione nei mesi estivi di luglio ed agosto, il servizio, in accordo con l’Unione, può essere sospeso od esercitato in misura ridotta.

Articolo 3 - Corrispettivo della concessione – Stima del costo



La controprestazione a favore del concessionario consiste nell'utilizzo della struttura di cui al precedente art. 1 adibita allo svolgimento dell'attività in oggetto e nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato.

L'Unione provvede a tal fine a mettere a disposizione l'immobile sede dell'attività, ivi comprese le attrezzature ed i mobili già presenti ed inventariati come da elenco allegato sub "B" al presente capitolato, per la durata corrispondente al periodo di gestione della predetta attività socioeducativa.

Al concessionario non è richiesto un corrispettivo per la gestione della struttura ma una partecipazione alle spese di gestione della struttura non inferiore al 20% nel primo anno, al 35% nel secondo anno ed al 50% nel terzo anno.

Al concessionario compete la riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe relative al servizio erogato.

Ai sensi dell'art. 177 del d.lgs. n. 36/2023, per assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare ed alle tariffe proposte, l'Unione riconosce al Concessionario l'eventuale contributo regionale annualmente concesso per l'incentivazione dei servizi socio educativi; tale contributo deve essere utilizzato dal Concessionario per consentire un abbattimento generalizzato della quota mensile a carico degli utenti, indipendentemente dalla provenienza.

Il Concessionario deve fornire all'Unione, ai fini della necessaria rendicontazione alla Regione Piemonte del citato contributo, attestazioni e quanto altro sia necessario ai fini di dimostrare il corretto utilizzo del contributo; in caso di inadempienza l'Unione provvede alla revoca del trasferimento.

Al solo fine della quantificazione dell'importo della gara, si presume in € 40.000,00 annui ed € 120.000,00 per l'intero triennio il valore dei proventi che si presume il concessionario possa ricavare dalla propria attività.

Tale valore, stimato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs 36/2023, è ricavato dal seguente piano economico-finanziario preventivabile di gestione del servizio:

ENTRATE ANNO PREVISTE		SPESE ANNO PREVISTE	
OGGETTO	IMPORTO €	OGGETTO	IMPORTO €
Rette utenza (media 10 utenti x 10 mesi)	40.000	Generali (riscaldamento, utenze, manutenzione, ecc.)	10.000

Articolo 4 - Tariffe

Il Concessionario per la prestazione del servizio deve praticare le tariffe proposte in sede di aggiudicazione e confermate dall'Unione.

Le stesse tariffe devono essere comunicate ed esposte al pubblico presso la sede dell'attività e sul sito istituzionale dell'Unione.

Dette tariffe potranno essere soggette a revisione annuale da parte del Concessionario nei limiti dell'intervenuta variazione dell'indice inflattivo annuale registrato dall'ISTAT od in presenza di aumenti contrattuali dei costi di retribuzione del personale, previa autorizzazione dell'Unione.

Articolo 5 – Utilizzo dei locali

Il Concessionario è comodatario dei locali adibiti al servizio, degli impianti, delle aree esterne e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultanti dall'allegato specifico al presente capitolato e dai verbali di consistenza e consegna che vengano redatti alla stipula del contratto in contraddittorio tra il funzionario dell'Unione e lo stesso Concessionario. I verbali sopra citati devono essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il rapporto di concessione.

Fatte salve diverse disposizioni regionali non sono consentiti all'interno dei locali, così come attualmente strutturati, la preparazione e la cottura di pasti per gli utenti ed il personale; possono essere riscaldati e serviti agli utenti i pasti confezionati e già precotti (precedentemente cucinati).



Per eventuali attività complementari compatibili con l'uso dei locali ma di tipo diverso rispetto all'attività socioeducativa, deve essere preventivamente richiesto ai competenti uffici dell'Unione, di volta in volta, il rilascio dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi.

Il richiedente deve in tal caso farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni di legge.

L'Unione è sollevata da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività complementare che il conduttore o il suo avente causa intenda svolgere.

È fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili, senza l'autorizzazione dell'Unione, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di decadenza della concessione, obblighi di ripristino e risarcimento dei danni.

Articolo 6 – Gestione della struttura e del servizio

Il Concessionario gestisce il servizio con le modalità previste dal presente capitolato, e secondo l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il Concessionario è obbligato a trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno all'Unione il rendiconto dell'utilizzo della struttura.

Il Concessionario deve osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali ed il servizio da svolgere.

Il Concessionario:

- è responsabile dell'organizzazione del servizio in oggetto e, nell'ambito dell'attività di gestione e funzionamento del servizio, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi, ivi compresi la ricezione e l'istruzione della domanda di iscrizione e la riscossione e l'incasso delle rette dovute degli utenti;
- è responsabile della gestione completa del servizio: accoglienza dei bambini al mattino, cura ed attenzione dei bambini durante tutta la giornata, somministrazione dei pasti ai bambini, informazione ai genitori sull'andamento educativo di ogni giornata, ecc;
- è garante del corretto uso della struttura da parte del proprio personale e degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare in tal senso; il numero massimo di utenti non può essere superiore a quello definito al precedente art. 1 in base alle dimensioni della struttura;
- è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso della struttura, sollevando quindi l'Unione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione del servizio.

Eventuali danni che vengano arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione sono a carico del Concessionario.

Articolo 7 - Orario minimo di apertura della struttura

Il Concessionario deve assicurare l'apertura del servizio del micro-nido come segue:

- apertura minima: dieci mesi annui (esclusi i mesi di luglio ed agosto)
- orario giornaliero minimo:
7 ore giornaliere, per 5 giorni alla settimana
4 ore il sabato.

Il Concessionario può estendere l'apertura del servizio a periodi ed orari diversi e maggiori di quelli sopra indicati, anche per l'attivazione di attività aggiuntive di cui al precedente art. 5 od accessorie eventualmente proposte in sede di aggiudicazione.

L'Unione per cause imprevedibili e/o di forza maggiore, qualora sia necessario procedere ad interventi di manutenzione straordinaria della struttura, può sospendere il servizio concesso per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi, senza che il Concessionario possa pretendere danni o risarcimenti. Ugualmente nulla è dovuto al concessionario qualora cause imprevedibili e di forza



maggiore non imputabili all'Unione (calamità, inagibilità sopravvenuta della struttura) impongano la chiusura o la sospensione, superiore a sei (6) mesi, dell'utilizzo dei locali.

Articolo 8 – Obblighi ed oneri del Concessionario

Il Concessionario dei locali e del servizio deve garantire:

- a. la custodia della struttura durante tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, facendo rispettare gli orari di apertura del servizio come indicati nel precedente articolo 7 e quelli indicati in sede di offerta di gara;
- b. il mantenimento dei locali in perfetto stato di efficienza e conservazione;
- c. la cura e manutenzione degli spazi circostanti;
- d. la riparazione di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, inclusa la tinteggiatura interna;
- e. le riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche, nonché delle apparecchiature idro - sanitarie in genere;
- f. le riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni;
- g. le riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati, compresa la sostituzione delle lampade di illuminazione;
- h. la manutenzione e conservazione degli arredi, dei mobili e delle attrezzature;
- i. la pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento;
- j. la ordinaria manutenzione e pulizia dei locali concessi in uso;
- k. l'accoglimento ed istruttoria delle domande delle utenze;
- l. la riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe relative ai servizi offerti a copertura dei costi di gestione;
- m. l'organizzazione dell'attività socio-educativa-ricreativa in oggetto;
- n. la direzione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria del servizio;
- o. la fornitura di alimenti e pasti, attrezzature e/o materiale e di tutto quanto necessari per la gestione del servizio;
- p. le attività di segreteria con personale all'uopo destinato;
- q. gli interventi accessori offerti in sede di gara.

Nell'ambito della gestione e del funzionamento del servizio restano a carico del Concessionario i seguenti oneri, oltre a quelli ulteriori eventualmente proposti nel progetto tecnico in sede di offerta di gara:

1. gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese nel rispetto di quanto previsto nel capitolato, nell'offerta presentata e dalle normative di legge;
2. polizze assicurative a garanzia della struttura, del personale e degli utenti;
3. pulizia straordinaria dei locali prima dell'inizio del servizio e almeno altre due volte all'anno ed ogni qual volta richiesto da norme o disposizioni sanitarie;
4. attuazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e del personale;
5. spese per l'energia elettrica, linee telefoniche e internet, per la fornitura di acqua, per il riscaldamento con intestazione delle utenze e per la relativa conduzione degli impianti tecnologici (nei limiti della percentuale definita in sede di gara) nonché per la raccolta dei rifiuti;
6. spese per la pubblicità, promozione e organizzazione del servizio e di eventuali manifestazioni;
7. rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in tutti i rapporti economici derivanti dal presente capitolato.

Per manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso si intendono gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture e quelle necessarie ad



integrare e mantenere in efficienza gli impianti esistenti. In particolare, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

1. riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni, tinteggiature interne, di rivestimenti e pavimenti interni;
2. riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni e loro verniciatura;
3. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
4. riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
5. riparazione e sostituzione di parti accessorie, di mobili ed arredi e di tutte le apparecchiature elettriche installate;
6. cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
7. verniciatura periodica dei locali;
8. pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di infissi, inferriate, davanzali, cornici, zoccolature etc.

Annualmente il Concessionario presenta all'Unione il piano delle manutenzioni, delle migliorie e degli acquisti che intende effettuare nell'anno; il piano delle manutenzioni deve essere approvato dal Responsabile del competente Servizio dell'Unione.

Ogni miglioria apportata rimarrà al termine della concessione di proprietà dell'Unione senza diritto ad alcun risarcimento o rimborso da parte del concessionario.

Articolo 9 – Pubblicità

Il Concessionario può richiedere l'autorizzazione all'Unione per effettuare, in forma visiva pubblicità commerciale all'esterno della struttura, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla normativa vigente e dal relativo regolamento del Comune di Roccasparvera.

Eventuali contratti di pubblicità che coinvolgano a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti, non devono eccedere la durata della concessione.

Il Concessionario è tenuto a rimuovere a propria cura e spese tutta la pubblicità cartellonistica installata prima della fine della concessione, in modo tale che nessun messaggio pubblicitario permanga o possa essere diffuso oltre tale termine nei locali avuti in uso.

Articolo 10 - Interventi di manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti elettrici, idraulici, ecc, è a carico dell'Unione ad eccezione di quelle spese imputabili al cattivo uso, impropria o mancata manutenzione ordinaria e comunque dovute a danni causati da coloro che utilizzano la struttura, da fruitori o da terzi fornitori.

Per interventi di straordinaria manutenzione si intendono:

- gli interventi necessari ad assicurare la stabilità delle strutture portanti dell'edificio e la funzionalità degli impianti, escluse le spese di manutenzione ordinaria di riparazione e sostituzione di cui al precedente art. 8;
- le modifiche sostanziali del locale e delle pertinenze derivanti dall'adeguamento dello stesso a disposizioni di legge sopravvenute.

Nel caso in cui emerga l'esigenza di una manutenzione straordinaria della struttura o degli impianti, il Concessionario deve inviare tempestivamente la richiesta di intervento all'Unione che provvede alla valutazione dell'urgenza ed all'eventuale intervento.

Articolo 11 - Permessi ed autorizzazioni

I locali concessi sono in possesso di specifica agibilità ed autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi competenti (ASL CN1 – Cuneo) per l'esercizio del servizio socioeducativo del micro-nido dato in concessione.



Qualora sopravvenute norme di legge richiedano interventi di adeguamento dei locali per l'esercizio dell'attività in oggetto, i relativi interventi verranno sostenuti direttamente dall'Unione.

Sono invece a carico del Concessionario gli interventi necessari per l'esercizio di attività accessorie o complementari dallo stesso proposte.

Il Concessionario, prima dell'inizio dell'attività, deve provvedere a propria cura e spese ad elaborare il regolamento interno, il progetto educativo generale ed il piano tariffario del servizio da trasmettere agli organi competenti (Commissione Vigilanza ASL CN 1), nonché ad acquisire eventuali ulteriori nulla osta o pareri prescritti per l'esercizio del servizio stesso svolto nella struttura, a lui intestate o a suo delegato, con il divieto assoluto che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli.

Il Concessionario deve altresì corrispondere tempestivamente - previa la necessaria istanza, denuncia o autorizzazione - i diritti e le tasse eventualmente previsti in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse.

Articolo 12 - Sub-concessione

È vietato al Concessionario di sub-concedere, tutti o in parte e sotto qualsiasi forma la struttura ed il servizio oggetto della presente concessione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, e fatto salvo il diritto dell'Unione al risarcimento del relativo eventuale danno.

È data facoltà al Concessionario di affidare a terzi le attività sottoelencate a soggetti in possesso dei requisiti di legge:

- manutenzioni;
- conduzione impianti;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo;
- altre attività dichiarate dal concessionario in sede di gara.

I suddetti sub-appalti, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge da parte delle relative ditte, devono essere preventivamente comunicati all'Unione prima della loro attivazione.

Articolo 13 - Elaborazione della carta dei servizi

Durante il primo anno di attivazione del servizio, il Concessionario deve redigere una carta dei servizi in conformità alla relativa normativa di legge e sottoporre la stessa all'Unione per la sua adozione.

La carta dei servizi è distribuita all'utenza all'interno della struttura e deve avere i seguenti contenuti fondamentali: finalità del servizio; condizioni di accesso al servizio; organizzazione e modalità di erogazione del servizio, identificazione del gestore e del responsabile del servizio; responsabile operativo cui fare riferimento; tariffe.

Articolo 14 - Personale

Per l'espletamento del servizio, il Concessionario deve avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere, secondo quanto previsto in sede di offerta di gara e dalle normative vigenti in materia (Legge Regionale 3 novembre 2023, n. 30).

Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento delle varie prestazioni necessarie per un corretto funzionamento della struttura sono a completo carico del Concessionario che risponde altresì del servizio prestato da eventuale personale volontario.

Il Concessionario è obbligato a regolare il rapporto di lavoro del personale (dipendente od autonomo) in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia.

L'Unione rimane estranea a qualunque controversia che debba eventualmente insorgere tra il



personale utilizzato e il Concessionario, durante l'esecuzione del servizio, alla sua conclusione o in caso di sospensione del contratto.

Il Concessionario è tenuto a fornire, prima dell'inizio della concessione, all'Unione l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato, comprensivo anche degli addetti impegnati in modo occasionale e saltuario, contenente i dati anagrafici, i titoli professionali e di specializzazione, l'attestazione di assenza di reati ex art. 2 D. Lgs. 39/2014 e, ove richiesti, gli estremi dei documenti di abilitazione. Tale elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato.

A richiesta dell'Unione devono essere esibiti in visione, in ogni momento, il libro unico del lavoro contenente il personale addetto al servizio, i contratti di lavoro e le posizioni assicurative.

L'Unione può chiedere - ed il Concessionario si impegna ad attuarlo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta - l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento del servizio ove, nonostante la diffida rivolta dall'Unione al Concessionario, la persona interessata non adegui il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico in oggetto con particolare riferimento alla normativa di cui al successivo art.15.

Articolo 15 - Codice di comportamento e tutela dei minori

Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 - *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici sono estesi al personale dell'impresa concessionaria.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento sopra citato è causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, tutto il personale addetto a qualsiasi titolo ad attività che coinvolgono minori deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 - ter, 600 - quater, 600 - quinquies e 609 - undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il Concessionario deve provvedere per ciascun dipendente ad acquisire tale dichiarazione e/o la relativa certificazione del casellario giudiziale ed attestare all'Unione l'effettuazione di tale verifica.

Articolo 16 - Direzione del servizio

Il Concessionario deve nominare un responsabile dell'attività avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nominativo e i requisiti all'Unione.

Il predetto responsabile operativo è il referente unico del Concessionario con l'Unione e deve rapportarsi con il responsabile competente.

Il responsabile operativo ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che sorgono relativamente a tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. Il responsabile operativo ha inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi erogati. A tal fine deve essere sempre reperibile nelle fasce orarie del servizio da parte degli uffici dell'Unione.

Il Concessionario deve individuare un sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.

Articolo 17 - Sicurezza

Presso la struttura deve essere affissa la planimetria di orientamento, la segnaletica di sicurezza ed il piano di sicurezza.



Il Concessionario si impegna a predisporre e a trasmettere all'Unione un Piano Operativo di Sicurezza, un piano di evacuazione in caso di incidenti casuali e, se necessario, il DUVRI e ad attuarne i contenuti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario è tenuto, ai sensi di Legge, alla nomina di un proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comunicare all'Ente competente ed alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi ed al pronto soccorso, nonché a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dei relativi attestati di idoneità tecnica.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e lavoratori tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato e formato.

Per tutta la durata del presente contratto, vengono delegate al Concessionario la titolarità e la responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull'attività esercitata.

Le condizioni di sicurezza devono essere assicurate dal Concessionario per tutta la durata del contratto anche in ottemperanza alle vigenti normative di legge in tema di sicurezza impianti tecnologici (DM 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.), sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), ispezioni sui luoghi di lavoro (D.P.R. 303/56), norme antincendio (D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021).

Articolo 18 - Tutela dei dati

Il Concessionario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario, tramite il proprio legale rappresentante, sarà nominato quale soggetto responsabile del trattamento dei dati personali in discussione.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati informatici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con l'Unione.

Il Concessionario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e volontari degli obblighi di segretezza anzidetti.

A tal fine l'aggiudicatario deve fornire i nominativi che possono avere accesso alle predette informazioni nell'esecuzione del servizio; questi ultimi vengono nominati dal summenzionato responsabile, incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Su richiesta dell'Unione l'aggiudicatario deve inoltre comunicare le misure minime di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali.

Articolo 19 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso l'Unione che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti: ogni responsabilità connessa con l'uso degli immobili, degli impianti, delle apparecchiature e delle attrezzature per l'erogazione del servizio oggetto del presente capitolato è assunta a totale carico del Concessionario, rimanendo l'Unione sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero accadere nell'esercizio del servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.



L'Aggiudicatario deve segnalare immediatamente agli uffici dell'Unione tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

L'Aggiudicatario è responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture, in conseguenza di uso improprio delle medesime e per danni recati, dovuti alla mancanza di una accurata sorveglianza e controllo degli utenti.

L'Aggiudicatario, con oneri a proprio carico, deve stipulare con primaria compagnia assicurativa e per tutta la durata del contratto apposita polizza per responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori a:

- € 5.000.000,00 per danni a ciascuna persona;
- € 2.500.000,00 per danni a cose

nonché polizza infortuni a copertura di eventuali infortuni subiti dagli utenti della struttura con i seguenti massimali:

- € 5.000.000,00 per morte
- € 3.000.000,00 per invalidità
- € 50,00 per giorno di ricovero da infortunio con massimo di 120 giorni
- € 5.000,00 per rimborso spese mediche da infortunio

Articolo 20 - Verifiche gestionali – Vigilanza

Entro il termine del mese di gennaio di ogni anno, il Concessionario deve presentare all'Amministrazione dell'Unione:

1. una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dei locali;
2. il rendiconto annuale di tutte le entrate e delle spese relativi ai locali in concessione e una relazione sull'andamento delle attività che si sono svolte nella struttura; in particolare deve fornire i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza.
3. il riepilogo degli interventi annui di manutenzione e della relativa spesa sostenuta.

L'Unione mantiene le funzioni di controllo del servizio, ne constata il regolare funzionamento e verifica l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Per una maggiore funzionalità delle proprie funzioni di controllo l'Unione può istituire una apposita Commissione di controllo composta da un rappresentante dell'Unione, uno dei genitori dei bambini ed un rappresentante della Ditta concessionaria. Le modalità di funzionamento ed i compiti di tale Commissione verranno definiti nella deliberazione dell'Unione di sua eventuale costituzione.

L'Unione può procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione; la Ditta concessionaria deve prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Amministrazione dell'Unione qualora accerti che le prestazioni oggetto della concessione non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato, fa pervenire alla ditta le eventuali contestazioni e osservazioni comunicando altresì le prescrizioni cui l'aggiudicatario deve conformarsi entro tempi stabiliti. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dall'Unione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto.

Articolo 21 – Modalità di scambio delle comunicazioni

Prima dell'inizio del servizio il concessionario deve dotarsi di apposita casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ai sensi degli artt. 48 e 24 del D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale; successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 - il responsabile operativo di cui al precedente art.16 deve essere dotato di firma digitale.

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra l'Unione e il Concessionario deve avvenire con gli strumenti oggetto del presente articolo.



Il Concessionario e l'Unione sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio indirizzo PEC, persone firmatarie, ecc.), a comunicarle tempestivamente alla controparte.

Articolo 22 - Restituzione della struttura

Alla scadenza della concessione il Concessionario deve riconsegnare all'Amministrazione i locali come descritti nei precedenti art. 1 e art. 5 comprensivi di eventuali addizioni, nonché i beni mobili e le attrezzature in essi esistenti alla data di sottoscrizione del contratto, quali emergenti dal verbale di consegna e relativi aggiornamenti. Tale riconsegna deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, ovvero dalla sua cessazione anticipata, senza che l'Amministrazione dell'Unione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, tranne le eccezioni previste al successivo art. 25.

Gli immobili e i beni mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità. All'atto della riconsegna deve essere redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili e mobili.

L'Unione non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per i lavori eseguiti ai sensi del precedente art. 3 (investimenti sulla struttura o sui beni) e dell'art. 8. I suddetti interventi, una volta realizzati, vengono, infatti, acquisiti in proprietà dall'Amministrazione dell'Unione.

Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, l'Unione procede allo sgombero d'ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità della struttura, a spese del Concessionario.

Se in occasione della riconsegna degli immobili all'Amministrazione risulti, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria, l'Amministrazione provvede ad escutere la cauzione definitiva di cui all'articolo 35 fino alla concorrenza dell'importo e a richiedere gli ulteriori oneri in caso di incapienza di detta cauzione.

Il Concessionario, all'atto della riconsegna dei locali, ha il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili all'Unione.

Articolo 23 - Scioperi

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'Unione deve essere avvisata con almeno 4 giorni di anticipo.

Articolo 24 - Interruzione del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato non può essere sospeso per nessun motivo senza il preventivo benestare dell'Unione, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.

Al Concessionario può essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile della struttura e dei locali;
2. per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che impongano la sospensione delle attività.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione può sostituirsi al Concessionario, previa diffida ad adempiere, per l'esecuzione d'ufficio, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni e l'applicazione delle relative penali.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto – Recesso

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto viene risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile,



escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte della Ditta concessionaria sia degli aventi diritto sui beni della stessa, nei seguenti casi:

- mancata acquisizione dei permessi ed autorizzazioni di cui al precedente art. 11 necessari per l'esercizio del servizio della presente concessione in tempo utile per la decorrenza della sua attivazione di cui al precedente art. 1;
- mancata intestazione entro il termine di attivazione del servizio, da parte del concessionario delle utenze dei servizi della struttura (energia elettrica, gas combustibile, servizio idrico, ecc.);
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente;
- grave o ripetuta inosservanza delle norme del presente capitolato;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata reintegrazione nel termine di quindici giorni della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 35;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 2 giorni consecutivi;
- applicazione di almeno quattro penalità di cui al successivo art. 26, riferite ad altrettante infrazioni commesse nel medesimo anno;
- eventi di frode, accertata dalla competente Autorità giudiziaria;
- quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 12;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa concessionaria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, salvo i casi previsti dall'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267;
- messa in liquidazione o fallimento del soggetto aggiudicatario (ad eccezione per i raggruppamenti di imprese delle ipotesi di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023);
- in caso di cessazione dell'attività da parte del concessionario o di cessione dell'azienda, ove l'Unione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- in generale in tutti i casi previsti dall'art. 190 del D. Lgs. 36/2023.

In tali casi, l'Unione provvede ad incamerare la cauzione di cui al successivo art. 35.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Unione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione entra in possesso di tutti gli immobili – e dei beni in essi esistenti – compresi quelli realizzati dal Concessionario - con le modalità previste dall'art.22 - senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.

L'Unione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Unione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Unione ha diritto, a suo insindacabile giudizio per rilevanti motivi di interesse pubblico o per gravi motivi di ordine pubblico o sanitari, di recedere dal contratto di affidamento del presente servizio in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a.r o tramite posta elettronica certificata.



La revoca è disposta con specifico atto dell'Unione ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Unione. In caso di recesso, l'Amministrazione rimborsa al Concessionario i costi che lo stesso comprova di sostenere in conseguenza della cessazione anticipata dei contratti con terzi concessionari di spazi per lo svolgimento di attività complementari, fatta salva la facoltà dell'Unione di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.

Qualora ne ricorrano le condizioni, in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 così come novellato dal D.L. n. 48 del 11 aprile 2025, (Decreto sicurezza 2025), l'Unione recede dal contratto di affidamento del presente servizio nei casi e con le modalità previste dal citato decreto.

Qualora la Ditta aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della sua scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Unione si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla nuova assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 26 - Penalità

Il concessionario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente capitolato e della corretta esecuzione del servizio.

Il concessionario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all'applicazione di penalità pari a:

1. € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell'intestazione delle utenze gas, acqua, elettricità, ecc. a partire da 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della concessione;
2. € 100,00 per ciascun giorno in caso di non ottemperanza al programma delle manutenzioni ordinarie;
3. € 100,00 per ciascun giorno di mancato rispetto dell'orario di apertura del servizio.

L'applicazione della penale, da parte del Responsabile del Servizio con proprio provvedimento, è preceduta da specifica contestazione scritta, notificata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata postale. L'aggiudicatario è tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dall'Unione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

La comminazione di quattro sanzioni pecuniarie durante lo stesso anno scolastico può comportare l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale.

L'Unione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Per le penalità deve essere emessa nota di credito che è incassata, in caso di mancato rimborso da parte del Concessionario, tramite prelievo dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 35.

Per quanto non previsto e regolamentato nel presente capitolato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 27 - Stipula del contratto

Il contratto di concessione viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata o tramite atto pubblico amministrativo, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il Concessionario deve produrre, preliminarmente alla stipula del contratto, le prescritte polizze assicurative, la cauzione definitiva di cui al successivo art. 35 ed il deposito spese contrattuali (registro, bolli, rogito ecc.).

Laddove l'affidatario si sottragga alla stipula del contratto in mancanza di giusta causa, l'Unione si riserva l'insindacabile facoltà di revocare l'affidamento iniziale della concessione e di procedere, alternativamente, ad un nuovo affidamento a favore del concorrente che segue in graduatoria oppure



di procedere a nuova gara. In tal caso, tutti gli oneri economici connessi sono in carico al primo aggiudicatario inadempiente.

Articolo 28 - Controversie

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente capitolato sono deferite in via esclusiva al Foro di Cuneo. Non è ammesso il ricorso alla competenza arbitrale.

Il Concessionario non può sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Unione gli impartisce, per effetto di contestazioni che debbano sorgere tra le parti.

Prima di adire al giudizio ordinario, si procede ad un tentativo di risoluzione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del Responsabile del procedimento.

Articolo 29 - Leggi e regolamenti

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia di concessione di servizi ed in particolare alla Legge regionale n. 30 del 3.11.2023.

Il Concessionario è altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che verranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, in deroga alle disposizioni del presente capitolato.

SEZIONE II – NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA

Articolo 30 - Modalità di espletamento della gara

La gara avviene mediante procedura sulla piattaforma Traspare.

Il servizio di cui all'oggetto rientra tra quelli elencati negli Allegato X e XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che riporta i "Servizi sociali ed assimilati" e "servizi alla persona" ai sensi degli articoli 127 e 128 (CPV 85312110-3), che si richiama per gli articoli applicabili.

La procedura di aggiudicazione deve svolgersi ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 36/2023, con le relative modificazioni ed integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni contenute nei predetti testi di legge richiamati nel presente capitolato.

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 36/2023, secondo i seguenti elementi:

A) Progetto Tecnico;

B) Offerta economica;

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dai punti A) Progetto Tecnico e B) Offerta economica.

Per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche l'apposita Commissione di gara si avvale dei criteri di valutazione di cui ai successivi artt. 32 e 33 il cui punteggio complessivo è pari a 100.

Le procedure di gara vengono svolte ai sensi dell'art. 127 e 128 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 31 - Modalità di presentazione delle offerte

Per poter partecipare alla gara, ogni ditta concorrente deve far pervenire tramite piattaforma Traspare alla Centrale Unica di Committenza, entro e non oltre i termini indicati nel bando di gara, un fascicolo elettronico in risposta all'invito ricevuto, entro i termini previsti dalla lettera di invito.

Tale plico deve contenere:

1. Istanza di ammissione come da modello predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa da inserirsi nella busta elettronica denominata "Busta Amministrativa". Sull'istanza di ammissione deve essere apposta marca da bollo da € 16,00.



Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a pena di esclusione dell'offerta, il concorrente è obbligato ad indicare l'indirizzo esatto e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento di comunicazione elettronica qualificata, ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara.

Tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente che tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, vengano effettuate tramite posta elettronica certificata o mediante altro strumento di comunicazione elettronica qualificata. L'obbligo viene previsto a garanzia dell'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici che devono intercorrere tra l'Amministrazione e i concorrenti.

2. D.G.U.E., redatto in formato elettronico tramite il portale messo a disposizione dall'Unione Europea, attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, sottoscritto digitalmente da tutti i dichiaranti, da inserirsi nella busta elettronica denominata "Busta Amministrativa".

3. Progetto tecnico

Il progetto tecnico deve essere redatto con le modalità indicate all'art. 32 del presente capitolato speciale.

A pena di esclusione dalla procedura di gara il progetto tecnico deve:

- essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa munito di regolare mandato;
- essere inserito nella busta elettronica denominata "Progetto tecnico";
- in tale busta elettronica non devono essere inseriti altri documenti.

4. Busta chiusa contenente l'offerta economica

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello della stazione appaltante. I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate per i provvedimenti consequenziali (art. 19 D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955)

L'offerta economica deve contenere la percentuale, in cifre e in lettere, della partecipazione alle spese di gestione – non inferiore al 20% - di cui al successivo art. 33.

A pena di esclusione dalla procedura di gara, la scheda per la presentazione dell'offerta economica deve:

- essere completata senza abrasioni o correzioni di sorta, in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti;
- essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa munito di regolare mandato;
- essere inserita nella busta elettronica denominata "Offerta economica". In tale busta non devono essere inseriti altri documenti.

5. Documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia a corredo dell'offerta nei modi indicati al successivo art. 35.

Dato l'importo della concessione non è richiesto a carico del concorrente il pagamento del contributo ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione).

Articolo 32 - Progetto tecnico

Il progetto tecnico deve essere scritto in lingua italiana, deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e deve essere immediatamente applicabile e realizzabile.

Il progetto tecnico deve essere formulato sinteticamente in un numero massimo di n. 12 facciate formato A4 dimensione caratteri 11 comprensive di copertina, grafici, indici etc.

A pena di esclusione dell'offerta il documento deve essere articolato come segue:



1. Progetto di gestione del servizio Il concorrente descrive le modalità con le quali intende gestire il servizio e con particolare attenzione al potenziamento della ricettività dello stesso. In particolare, devono essere descritte: a. Attività di promozione del servizio socioeducativo del micro-nido b. Tariffe di gestione del servizio proposte; c. Modalità di riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe; d. Servizio della struttura; e. Orario di apertura della struttura: il concorrente indica l'orario di apertura del servizio fermo restando l'orario minimo obbligatorio indicato all'art.7.
2. Piano delle attività inerenti il servizio Il concorrente descrive le attività che intende svolgere nell'impianto evidenziando: - La natura dell'attività da svolgere nella struttura e nel servizio - La tipologia e varietà di attività proposte;
3. Struttura organizzativa proposta per la gestione della struttura 3.A Organizzazione dell'attività inerente il servizio Il concorrente descrive l'organizzazione con la quale intende esercitare l'attività indicando il numero, la qualifica, le professionalità e l'esperienza dei soggetti coinvolti. 3.B Organizzazione di attività complementari compatibili con l'uso dei locali Il concorrente descrive l'organizzazione con la quale intende assicurare attività complementari eventualmente proposte e l'organico utilizzato per la loro gestione.
4. Piano della manutenzione programmato Il concorrente descrive il programma degli interventi di manutenzione dei locali e della struttura e delle attrezzature.

Articolo 33 - Offerta economica

Al concessionario non è richiesto un canone per la gestione ma una partecipazione alle spese di gestione della struttura non inferiore al 20% nel primo anno, al 35% nel secondo anno ed al 50% nel terzo anno.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva o univocamente non determinabili.

Articolo 34 - Criteri di aggiudicazione

Il servizio viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. lgs n. 36/2023 e successive modificazioni. Ad ogni offerta validamente presentata viene attribuito un punteggio, derivante dalla valutazione dei seguenti elementi:

- 90 punti per il progetto tecnico;
- 10 punti per l'offerta economica.

I – OFFERTA TECNICA

1. Progetto di gestione del servizio	Max Punti 50 (cinquanta)
---	---------------------------------



a. Attività di promozione del servizio Il punteggio viene assegnato in base al numero delle attività promozionali per incrementare l'utilizzo della struttura e del servizio Ottimo = punti 10 Discreto = punti 8 Sufficiente = punti 6 Mediocre =punti 3 Scarso = punti 1	Max punti 10 (dieci)
b. Tariffe di gestione del servizio proposte: Il punteggio viene attribuito proporzionalmente in base alle tariffe per le utenze di gestione del servizio proposte secondo la seguente formula: $\text{tariffa più bassa proposta} \times 20 / \text{tariffa offerta dal concorrente}$	Max punti 20 (venti)
c. Modalità riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe Il punteggio viene assegnato in base all'organizzazione per la riscossione delle tariffe con particolare riferimento alla riscossione coattiva. Ottimo = punti 5 Discreto = punti 4 Sufficiente = punti 3 Mediocre =punti 2 Scarso = punti 1	Max punti 5 (cinque)
d. Servizio socioeducativo della struttura Il punteggio viene assegnato in base alla tipologia di servizio e sorveglianza che il concorrente intende assicurare Ottimo = punti 5 Discreto = punti 4 Sufficiente = punti 3 Mediocre =punti 2 Scarso = punti 1	Max punti 5 (cinque)
c. Orario di apertura della struttura Il punteggio viene assegnato in proporzione alle ore settimanali di apertura della struttura in aggiunta all'orario minimo previsto all'art. 7 del presente capitolato Ottimo = punti 10 Discreto = punti 8 Sufficiente = punti 6 Mediocre =punti 3 Scarso = punti 1	Max punti 10 (dieci)
2. Piano delle attività inerenti il servizio	Max Punti 10 (dieci)



Il punteggio viene assegnato in relazione alla tipologia e varietà di attività proposte per l'attività socioeducativa del micro-nido, alla luce della naturale destinazione della struttura, in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 10 Discreto = punti 8 Sufficiente = punti 6 Mediocre =punti 4 Scarso = punti 1	
3.Struttura organizzativa proposta per la gestione della struttura	Max Punti 20 (venti)
3.A Organizzazione dell'attività inerente il servizio (organico) Viene assegnato il punteggio in relazione all'organico utilizzato per la gestione delle attività socioeducative (micro-nido), valutando numero e qualifica del personale impiegato per i singoli servizi con particolare riferimento a:	Max punti 8 (otto)
a) Numero di addetti impiegati, b) Brevetti ed attestati di specializzazione, c) Esperienze nel settore del personale utilizzato (curriculum vitae) d) Formazione del personale. Il punteggio viene assegnato in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 8 Discreto = punti 7 Sufficiente = punti 5 Mediocre =punti 3 Scarso = punti 1	



3.B Organizzazione di attività complementari compatibili con l'uso dei locali Viene assegnato il punteggio in relazione al numero delle attività complementari eventualmente proposte ed all'organico utilizzato per la loro gestione, valutando numero e qualifica del personale impiegato per i singoli servizi con particolare riferimento a: a) Numero attività complementari, b) Numero addetti ed esperienze nel settore del personale utilizzato (curriculum vitae) c) Formazione del personale. Il punteggio è assegnato in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 12 Discreto = punti 9 Sufficiente = punti 6 Mediocre = punti 3 Scarso = punti 1	Max punti 12 (dodici)
4. Piano della manutenzione programmato Il punteggio viene assegnato in base al numero e alla rilevanza degli interventi di manutenzione programmati, in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 10 Discreto = punti 8 Sufficiente = punti 6 Mediocre =punti 4 Scarso = punti 1	Max punti 10 (dieci)

II – OFFERTA ECONOMICA

Non è richiesto un canone per la gestione ma una partecipazione alle spese di gestione della struttura non inferiore al 20% nel primo anno, al 35% nel secondo anno ed al 50% nel terzo anno.

Al concorrente che si impegni ad una percentuale maggiore (verranno sommate le percentuali di partecipazione alle spese relative ai tre anni) vengono assegnati 10 punti, agli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali secondo quanto previsto dal bando di gara.

Disposizioni comuni relative alla aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avviene in capo alla Ditta che, sommati i punteggi definitivi attribuiti in sede di progetto tecnico (come precedentemente specificato) e di offerta economica, ottenga il punteggio più alto.

L'arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale (arrotondamento in base alla terza cifra decimale).

Non possono comunque essere regolarizzate le firme mancanti sull'istanza di partecipazione e sull'offerta.

Per la valutazione delle offerte anormalmente basse la commissione si riserva di eventualmente procedere in merito in presenza di elementi significativi di anomalia, trattandosi comunque di appalto di cui all'allegato XIV del D.Lgs. 36/2023 non soggetto a specifica normativa in materia.

L'Amministrazione procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ai sensi del presente Capitolato Speciale d'Appalto.



L'Unione si riserva comunque la possibilità di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

Articolo 35 – Depositi cauzionali

Per la partecipazione alla gara non deve essere presentata, da ciascun concorrente quale garanzia a corredo dell'offerta, una cauzione provvisoria.

L'aggiudicatario del servizio deve costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità dettate dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell'Unione o a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da Banca o Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982 e s.m.i., ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993.

L'ammontare della cauzione definitiva deve essere pari al 10% dell'importo stimato della concessione di cui al precedente art. 3. Ferma restando la facoltà dell'aggiudicatario di scegliere la forma della cauzione, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, l'Unione incamera la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti e l'aggiudicatario deve provvedere alla sua reintegrazione nel termine di quindici giorni dal suo utilizzo. La cauzione definitiva viene svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario. Non sono concessi esoneri dal versamento della cauzione definitiva.

Articolo 36 – Requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 che rientrano nelle condizioni sotto esplicitate:

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso una Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto della concessione;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni, cause di esclusione, indicate all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- rispettare le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/1999;
- essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore competente e gli accordi integrativi provinciali ed aziendali vigenti, e applicare a favore dei dipendenti, a favore dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal proprio C.C.N.L.;
- possedere capacità finanziaria ed economica, comprovata da uno o più dei documenti di cui all'art. 100 del D. lgs. 36/2023;
- possedere capacità tecnica comprovata da:
 - esperienza almeno biennale consecutiva in servizi analoghi a quello oggetto della presente concessione (la ditta deve elencare tutti i servizi analoghi a quello oggetto della presente gara,



resi presso Enti pubblici e privati, negli ultimi tre anni, 2021/2024); se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o Enti Locali esse sono provate da certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sul buon esito di gestione di almeno un servizio analogo, senza procedure di contenzioso; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. A tale scopo l'impresa partecipante può in sede di dichiarazione di partecipazione alla gara autocertificare la prestazione di tali servizi ed in caso di aggiudicazione dell'appalto deve trasmettere le certificazioni, in originale, rilasciate dalle pubbliche amministrazioni interessate o da ditta privata che comprovino la durata e il buon esito del servizio.

- indicazione del numero medio annuo di dipendenti e dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (2021/2024).
- eventuale possesso di certificazioni di controllo di qualità.

Gli operatori economici appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea o ad altri Stati per i quali valgano condizioni di reciprocità, devono produrre la documentazione relativa al possesso dei predetti requisiti nelle forme e nei modi di cui agli artt. 100 e ss. del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 37 - Avvalimento dei requisiti di capacità tecnica ed economica

Ai sensi dell'art. 104 del D. lgs. 36/2023 l'impresa concorrente, singola o consorziata o raggruppata può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico ed economico di cui al precedente art. 36, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è comunque consentito di avvalersi per ciascun requisito di più di una impresa ausiliaria.

A tale scopo l'impresa allega:

- a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D. lgs. 36/2023;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione; l'obbligo deve evincersi chiaramente e senza condizione alcuna dal contratto di avvalimento.
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti in tema di normativa antimafia sia per l'impresa concorrente che per quella ausiliaria.

L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 38 – Consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa

La partecipazione alla gara da parte di consorzi o raggruppamenti è disciplinata dagli artt. 67-68 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra



di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di raggruppamenti, ciascun soggetto associato, dovrà presentare la documentazione amministrativa richiesta; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono richiesti alla mandataria nella misura pari ad almeno il 60%, mentre la restante parte deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% e comunque in misura tale da ricoprire il 100% dei requisiti richiesti.

Articolo 39 - Procedura di gara

La gara ha inizio all'ora stabilita nel bando di gara anche se nessuno dei concorrenti sia presente nella sala.

La procedura di gara si svolge in seduta pubblica sulla piattaforma Traspire per quanto riguarda la verifica della regolarità dei plichi elettronici, delle dichiarazioni di cui all'art. 31, punto 1, della costituzione della garanzia di cui all'art. 31 punto 5; successivamente si procede alla valutazione del progetto tecnico di cui all'art. 31, punto 3, in seduta riservata; per finire si procede all'apertura in seduta nuovamente pubblica dell'offerta economica di cui all'art. 31 punto 4.

La Commissione propone l'aggiudicazione del servizio a favore dell'offerta che ottiene il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per il progetto economico.

In caso di parità di punteggio, entro la seconda cifra decimale, l'aggiudicazione avviene in favore dell'impresa che ha ottenuto il maggiore punteggio nel progetto tecnico; in caso di ulteriore parità, alle imprese concorrenti viene richiesta un'offerta economica migliorativa, ove nessuna delle imprese sia presente alla seduta di gara o accetti di migliorare l'offerta economica si procede mediante sorteggio.

Le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni della gara stessa è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti o ai loro delegati, muniti di procura o delega scritta, previa autorizzazione dell'organo di gara.

Ai sensi dell'art. 106 del D. lgs 36/2023 per ciascun concorrente l'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al sessantesimo giorno dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

Articolo 40 – Procedura TRASPARE

A seguito di manifestazione di interesse la gara si svolge sulla piattaforma Traspire a seguito di lettera di invito da parte della Centrale di Committenza dell'Unione Montana.

Articolo 41 - Verifica dei requisiti

L'Unione Montana, prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, si riserva di compiere gli accertamenti relativi alle dichiarazioni presentate dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara. Qualora tale prova relativamente al concorrente primo classificato non sia fornita o non confermi i requisiti dichiarati, l'Unione procede alla revoca dell'aggiudicazione; in tale caso è facoltà dell'Unione provvedere all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

A tale fine si precisa che la falsa dichiarazione:

- comporta l'applicazione di sanzioni penali [art.76 D.P.R. n.445/2000 ed artt.483, 489 e 495 Codice Penale],
- comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (revoca eventuale aggiudicazione) [art.75 D.P.R. n.445/2000];
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure per ogni tipo di concessione (artt. 94 e ss. del D. lgs. 36/2023);
- comporta la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e



Servizi (ANAC) ai fini dell'iscrizione nel relativo casellario.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l'Unione può procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Articolo 42 - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

Identità e dati di contatto

- Si informa che il "Titolare" del trattamento è: UNIONE MONTANA VALLE STURA Legale rappresentante: PRESIDENTE UNIONE sede in via Divisione Cuneense n. 5, cap: 12014 città: Demonte.
- Dati di contatto: telefono: 0171/955555; indirizzo mail: unione.montana@vallestura.cn.it casella di posta elettronica certificata (Pec): unionemontana.vallestura@pec.it.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

- Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati personali (Data protection officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali: DEMONTE, Via Divisione Cuneense n. 5; mail unione.montana@vallestura.cn.it; telefono 0171/955555.

Finalità del trattamento e base giuridica

- I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi all'affidamento della concessione e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della concessione della gestione.

Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali

- I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche limitatamente alle ipotesi di controllo delle autorizzazioni rilasciate.

Trasferimento dati a paese terzo

- Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

- I dati sono conservati per il periodo contrattuale.

Diritti sui dati

- Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:
 - a. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;
 - b. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR.
 - c. In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere alla Direzione dell'ente, indirizzo mail: unione.montana@vallestura.cn.it.

Reclamo

- Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al: GARANTE PRIVACY. Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it.

Comunicazioni di dati

- Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto.

Profilazione

- Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.



Articolo 43 - Informazioni e responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento è il dott. Piergiorgio Aimar – tel.: 0171/955555 – e-mail: Unione.montana@vallestura.cn.it, pec unionemontana.vallestura.cn@pec.it;

Le informazioni potranno essere richieste esclusivamente via email, PEC o tramite recapito diretto. L'Unione fornirà le informazioni richieste inviando la risposta via email o PEC al richiedente e pubblicando l'elenco delle domande e delle risposte sul sito www.vallestura.cn.it nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di gara e contratti".